CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_LAZ - SC_LAZ - 0003303 - Uscita - 03/06/2022 - 13:17

Deliberazione n. 74/2022/PRSE
Comune di Rocca di Papa (RM)
Rendiconti 2015-2020

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

composta dai magistrati

Roberto BENEDETTI	Presidente
Laura d'AMBROSIO	Consigliere
Mauro NORI	Consigliere
Francesco SUCAMELI	Consigliere
Ottavio CALEO	Referendario-relatore
Marinella COLUCCI	Referendario
Giuseppe LUCARINI	Referendario

nella Camera di consiglio del 24 maggio 2022

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTI l'art. 100, comma 2, e l'art. 103 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la l. 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti n. 14/CONTR/2000;

VISTO il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, con cui è stato approvato il codice di giustizia contabile;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la l. 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213;

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_LAZ - DEL-LAZ - 0000074 - 03/06/2022 - 13:02

VISTE le relazioni-questionario pervenute dall'organo di revisione contabile del Comune di Rocca di Papa (RM) sui bilanci di previsione e sui rendiconti per gli esercizi 2015-2020;

VISTE la richiesta istruttoria della Sezione n. 6149 del 15 settembre 2021, la risposta trasmessa dall'ente il 13 ottobre 2021 e la documentazione allegata;

VISTA l'ordinanza n. 18/2022 con cui il presidente ha convocato la Sezione in Camera di consiglio;

UDITO il relatore, Ref. Ottavio Caleo;

RITENUTO IN FATTO

a) A seguito dell'esame delle relazioni-questionario sui rendiconti per gli esercizi dal 2015 al 2019 del Comune di Rocca di Papa (RM), è stata svolta un'attività istruttoria per acquisire informazioni su alcune criticità rilevate cui l'ente ha fornito riscontro il 13 ottobre 2021; si è, poi, tenuto conto della relazione-questionario sul rendiconto 2020, inviata dall'organo di revisione il 21 ottobre 2021.

In linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio (*ex multis*, delibb. n. 12/SEZAUT/2019/INPR e n. 19/SEZAUT/2019/INPR), la verifica è stata svolta su una pluralità di esercizi, in modo da evidenziare fenomeni significativi e in grado di incidere sugli equilibri di bilancio, con specifico riguardo agli aspetti della gestione finanziaria connessi all'armonizzazione contabile.

Sono state utilizzate anche informazioni desunte dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap), dal sistema Con.Te. e da altre banche dati disponibili, quali quella dei certificati al bilancio di previsione e al rendiconto del Ministero dell'interno, Finanza locale, e della Camera di commercio, Telemaco, per gli organismi partecipati.

La metodologia di controllo utilizzata è conforme alle linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni sui bilanci di previsione 2019-2021 fissate dalla delib. n. 19/SEZAUT/2019, secondo cui "*finalità precipua del questionario rimane quella di acquisire informazioni mirate su temi centrali per la stabilità finanziaria degli enti territoriali e sulla corretta tenuta della contabilità armonizzata, nei limiti delle strette necessità informative non soddisfatte direttamente dalla Bdap*".

A conclusione dell'attività istruttoria, svolta in contraddittorio con l'ente, il magistrato ha deferito la questione al Collegio in ragione di criticità finanziarie riferibili ai seguenti aspetti:

- situazione di cassa, gestione dei residui, riscossione delle entrate;
- risultato di amministrazione e recupero del disavanzo;
- debiti fuori bilancio e fondo contenzioso.

b) In sede istruttoria è stata esaminata, anzitutto, la situazione di cassa del Comune in relazione alla quale è stato riscontrato, per gli esercizi dal 2016 al 2018, un fondo cassa finale pari a zero e il ricorso all'anticipazione di tesoreria, nei limiti concessi dall'art. 222 del TUEL, in tutte le annualità dal 2015 al 2019, non interamente rimborsata al 31/12 in quasi tutti gli esercizi, come da tabella sottoriportata.

ESERCIZI	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Importo dell'anticip. compless. concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	2.883.103,41	4.306.492,92	4.342.462,14	3.410.708,35	2.965.445,11
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti, ai sensi dell'art. 195 co. 2 TUEL		278.840,41	142.243,17	208.811,49	208.811,49
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	203	365	365	365	365
Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata	1.413.151,21	3.102.703,85	2.254.749,88	2.801.535,27	1.655.165,69
Importo anticipazione non restituita al 31/12 (*)	0,00	82.491,67	1.710.455,26	1.284.699,55	0,00
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	8.000,95	43.862,36	44.088,87	57.225,31	27.297,47

Solo al 31/12/2019 l'ente ha estinto l'anticipazione di cassa sebbene, tra le disponibilità liquide al termine dell'esercizio 2019, pari a euro 3.425.290,28, quasi la totalità (euro 3.119.431,80) sia ascrivibile a giacenze di cassa vincolata.

L'ente ha dichiarato di aver incassato nel 2019 anticipazioni di liquidità da Cassa depositi e prestiti (CDP) per un totale di euro 624.486,01, integralmente rimborsate al 31/12/2019, mentre, per il 2020, ha evidenziato di non aver fatto più ricorso all'anticipazione di tesoreria, mantenendo il ricorso a fondi vincolati *ex* art. 195 TUEL e attivando, altresì, sotto altro profilo, operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere sempre con la CDP.

Da ultimo, il questionario dell'organo di revisione al rendiconto 2020 espone un importo di cassa vincolata di euro 4.310.519,49 a fronte di un saldo finale di cassa al 31/12/2020 di euro 3.295.982,43, con evidenza di vincoli da ricostituire.

c) La carenza di liquidità è da ricondurre a una difficoltà strutturale dell'ente, più volte rilevata dall'organo di revisione, nella realizzazione delle entrate di natura tributaria ed extratributaria, come desumibile, tra l'altro, dalla gestione dei residui nel periodo in esame, secondo i dati riportati nelle tabelle che seguono.

GESTIONE DEI RESIDUI 2016		
	Titolo 1	**Titolo 3**
Residui rimasti da riscuotere alla data dell'1/1	8.823.971,42	3.888.775,22
Residui riscossi	2.067.455,58	768.653,10
Riaccertamento Residui	-25.258,68	-592.065,09
Residui da riscuotere alla data del 31/12	**6.731.257,16**	**2.528.057,03**
	23,50%	23,32%

GESTIONE DEI RESIDUI 2016		
	Titolo 1	**Titolo 2**
Residui rimasti da pagare alla data dell'1/1	6.037.502,67	2.459.330,29
Residui PAGATI	4.755.811,57	801.753,82
Riaccertamento Residui	-156.498,25	-20.325,87
Residui da pagare alla data del 31/12	**1.125.192,85**	**1.637.250,60**
	80,87%	32,87%

GESTIONE DEI RESIDUI 2017		
	Titolo 1	**Titolo 3**
Residui rimasti da riscuotere alla data dell'1/1	9.578.356,73	3.240.837,44
Residui riscossi	2.373.784,01	493.337,60
Riaccertamento Residui	-232.662,51	-303.291,63
Residui da riscuotere alla data del 31/12	**6.971.910,21**	**2.444.208,21**
	25,40%	16,79%

GESTIONE DEI RESIDUI 2017		
	Titolo 1	**Titolo 2**
Residui rimasti da pagare alla data dell'1/1	4.647.812,55	1.859.330,68
Residui PAGATI	3.394.735,89	389.511,19
Riaccertamento Residui	-793.005,48	-29.910,72
Residui da pagare alla data del 31/12	**460.071,18**	**1.439.908,77**
	88,07%	21,29%

GESTIONE DEI RESIDUI 2018		
	Titolo 1	**Titolo 3**
Residui rimasti da riscuotere alla data dell'1/1	10.349.929,00	3.831.567,11
Residui riscossi	2.790.115,32	532.794,33
Riaccertamento Residui	-520.552,81	-90.901,32
Residui da riscuotere alla data del 31/12	**7.039.260,87**	**3.207.871,46**
	28,39%	14,24%

GESTIONE DEI RESIDUI 2018		
	Titolo 1	**Titolo 2**
Residui rimasti da pagare alla data dell'1/1	3.251.872,50	1.884.454,80
Residui PAGATI	2.139.414,16	81.217,99
Riaccertamento Residui	-83.464,63	-25.682,16
Residui da pagare alla data del 31/12	**1.028.993,71**	**1.777.554,65**
	67,52%	4,37%

GESTIONE DEI RESIDUI 2019		
	Titolo 1	**Titolo 3**
Residui rimasti da riscuotere alla data dell'1/1	10.515.667,19	6.130.057,90
Residui riscossi	2.108.147,07	766.276,57
Riaccertamento Residui	-702.332,77	-268.299,36
Residui da riscuotere alla data del 31/12	**7.705.187,35**	**5.095.481,97**
	21,48%	13,07%

GESTIONE DEI RESIDUI 2019		
	Titolo 1	**Titolo 2**
Residui rimasti da pagare alla data dell'1/1	3.584.002,75	1.945.271,43
Residui PAGATI	2.207.226,29	170.405,85
Riaccertamento Residui	-207.117,59	-1.304.399,23
Residui da pagare alla data del 31/12	**1.169.658,87**	**470.466,35**
	65,36%	26,59%

GESTIONE DEI RESIDUI 2020		
	Titolo 1	**Titolo 3**
Residui rimasti da riscuotere alla data dell'1/1	11.327.195,70	7.812.718,66
Residui riscossi	1.862.647,16	788.054,40
Riaccertamento Residui	-249.029,21	-23.707,60
Residui da riscuotere alla data del 31/12	**9.215.519,33**	**7.000.956,66**
	16,81%	10,12%

GESTIONE DEI RESIDUI 2020		
	Titolo 1	**Titolo 2**
Residui rimasti da pagare alla data dell'1/1	4.004.352,64	2.430.600,82
Residui PAGATI	2.049.206,95	1.441.068,31
Riaccertamento Residui	-1.065.310,43	-15.040,23
Residui da pagare alla data del 31/12	**889.835,26**	**974.492,28**
	69,72%	59,66%

Di qui, lo sforamento, per il 2016 e il 2017, dei parametri di deficitarietà strutturale legati all'ammontare residui attivi provenienti dalla gestione dei residui di titolo 1 e 3 superiori al 65% rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli 1 e 3; parimenti, sempre per il 2016, è stata rilevata la positività del parametro di deficitarietà strutturale relativo al volume dei residui passivi complessivi titolo 1 superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente.

Nella risposta istruttoria del 13 ottobre 2021 l'ente ha dato ampiamente conto del sistema di gestione delle entrate comunali, basato sull'accentramento, fino a settembre 2020, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione ordinaria, con esternalizzazione della riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie.

I dati forniti evidenziano una persistente difficoltà della riscossione in conto residui delle entrate proprie comunali, con un miglioramento per la sola IMU (con una percentuale di incasso nel 2020 del 41% a fronte del dato del 29% del 2019); in particolare, nel periodo 2016/2020, sono state completate le attività di accertamento dei tributi IMU e TASI per le annualità 2012/2017 per un importo di euro 4.588.727,00, riscosso per euro 373.865,15, salvi gli esiti della riscossione coattiva.

Di contro, è stato segnalato un progressivo miglioramento dell'indicatore di tempestività annuale dei pagamenti, passato dal valore di 67,71 giorni del 2018 a quello

di 23,30 del 2020, associato a una riduzione complessiva del debito commerciale dal valore di euro 707.574,89 del 2019 a quello di 633.600,01 del 2020.

d) In sede istruttoria un particolare approfondimento è stato dedicato all'analisi del risultato di amministrazione, la cui evoluzione è riportata, nelle sue diverse componenti, nella tabella che segue, con dati tratti da BDAP, riconciliati, in particolare per il 2017, con quelli forniti dal Comune nella risposta istruttoria sopra citata:

Risultato di amministrazione							
	01/01/2015	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Fondo di cassa al 31 dicembre		816.506,86	0,00	0,00	0,00	3.425.290,28	3.295.982,43
Residui attivi da riportare	**Riacc. Straord. Residui 8.347.229,02**	16.557.584,51	15.752.774,69	17.444.779,00	20.138.870,05	24.004.414,02	27.598.830,44
Residui passivi da riportare		9.482.865,83	7.539.028,67	7.809.423,65	7.673.405,28	7.288.398,11	6.105.704,23
FPV per spesa corrente		195.840,83	278.475,45	264.333,27	382.938,13	278.550,30	325.567,71
FPV per spese in conto capitale		194.246,22	240.289,92	132.714,78	187.346,41	6.270.298,52	7.689.319,83
Risultato di amministrazione (A)	**-1.062.996,41**	**7.501.138,49**	**7.694.980,65**	**9.238.307,30**	**11.895.180,23**	**13.592.457,37**	**16.774.221,10**
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre							
Parte accantonata							
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	7.118.700,82	6.781.595,19	6.526.166,84	7.305.532,28	9.138.625,89	13.244.080,72	15.991.428,28
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00	8.839.385,48	0,00	8.394.848,91	8.163.556,84	7.926.005,85	7.682.006,33
Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296,22
Fondo contenzioso	0,00	0,00	0,00	725.567,93	725.567,93	702.833,40	978.729,16
Altri accantonamenti (TFM)	24.629,81	26.024,24	639,72	24.189,77	6.217,44	0,00	658,48
Totale parte accantonata	**7.143.330,63**	**15.647.004,91**	**6.526.806,56**	**16.450.138,89**	**18.033.968,10**	**21.872.919,97**	**24.662.118,47**
Parte vincolata							
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.005.643,39	0,00	8.620.065,79	769.140,89	769.392,11	774.738,99	843.067,62
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	1.043,60	372.366,44	275.229,68	275.390,54
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,04	456,04
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,07
Altri vincoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale parte vincolata	**1.005.643,39**	**0,00**	**8.620.065,79**	**770.184,49**	**1.141.758,55**	**1.050.424,71**	**1.122.530,27**
Parte destinata agli investimenti	0,00	648.089,15	697.367,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale parte destinata agli investimenti	**0,00**	**648.089,15**	**697.367,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totale parte disponibile	**-9.211.970,43**	**-8.793.955,57**	**-8.149.258,81**	**-7.982.016,08**	**-7.280.546,42**	**-9.330.887,31**	**-9.010.427,64**

Nel 2020 risultano cancellati residui passivi di parte capitale per poco più di 15.000 a fronte di nessuna cancellazione di quelli attivi senza che tale risparmio trovi riscontro nella parte destinata a investimenti che non risulta valorizzata.

Per quanto concerne la parte accantonata, a partire dal 2017 il debito per la restituzione delle anticipazioni di liquidità *ex* d.l. n. 35/2013 - esposto, ancora nel 2016, tra i vincoli derivanti da leggi e principi contabili – risulta correttamente indicato nel fondo anticipazioni liquidità (FAL).

Il fondo crediti dubbia esigibilità (Fcde) accantonato nel risultato di amministrazione al 31/12/2019 è stato determinato con il c.d. metodo ordinario, dando luogo ad un rilevante incremento di tale posta prudenziale, precedentemente quantificata tramite il c.d. metodo semplificato, dall'importo di euro 9.138.625,89 del 2018 a quello di euro 13.244.080,72 a fronte di un totale di residui di titolo 1 e 3, da riportare alla stessa data, di euro 19.139.914,36.

A fronte di un'accresciuta massa, al 31/12/2020, di residui attivi di titolo 1 e 3, pari a euro 21.793.911,51, il Fcde accantonato nel rendiconto 2020 ammonta a euro 15.991.428,28, tale da dare copertura a circa il 73,4% dei ridetti crediti; in base ai dati forniti risulta che sono stati oggetto di considerazione, ai fini della quantificazione del Fcde, residui di titolo 1 e 3 per soli euro 16.086.206,85 euro sicchè, da un calcolo d'ufficio, l'importo del Fcde, considerando il complesso dei residui attivi di titolo 1 e 3, pari a euro 21.793.911,51, avrebbe dovuto superare, verosimilmente, i 17.675.000,00 euro.

Il cambio del metodo di calcolo del Fcde nel 2019 ha comportato l'emersione di un disavanzo di euro 2.312.863,30 del quale è stato disposto, con delibera consiliare n. 29 del 5 agosto 2020, il ripiano in quindici annualità, ciascuna di euro 154.190,89, a decorrere dal 2021, ai sensi dell'art. 39-*quater* d.l. n. 162/2019, conv. in l. n. 8/2020.

Si è reso, pertanto, approfondire l'attuale composizione del disavanzo di amministrazione del Comune, anche alla luce della dinicamica del ripiano del disavanzo pregresso.

In tale prospettiva la tabella che segue riporta l'andamento degli equilibri di bilancio nel periodo in esame:

Equilibrio di parte corrente					
ANNUALITA'	2016	2017	2018	2019	2020
FPV di parte corrente (A)	195.840,83	278.475,45	264.333,27	382.938,13	278.550,30
TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE	7.904.535,72	8.234.397,19	8.735.588,99	8.944.630,61	7.626.698,90
TITOLO 2 TRASFERIMENTI	579.131,23	1.188.012,22	760.881,26	1.054.807,63	2.044.874,38
TITOLO 3 ENTR. EXTRATRIB.	1.748.458,54	2.439.371,05	3.828.877,99	3.708.902,34	3.067.565,25
TOTALE ENTRATE CORRENTI (B)	**10.232.125,49**	**11.861.780,46**	**13.325.348,24**	**13.708.340,58**	**12.739.138,53**
ENTRATE PARTE CAPITALE DESTINATE ALLA SPESA CORRENTE (+) (C)	739.471,06	135.414,85	194.880,58	110.397,74	141.168,05
TOTALE ENTRATE D= (A+B+C)	**11.167.437,38**	**12.275.670,76**	**13.784.562,09**	**14.201.676,45**	**13.158.856,88**
DISAVANZO DI AMMNISTRAZIONE (E)	978.008,49	612.452,70	724.350,94	302.023,35	562.640,43
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	9.309.947,34	9.829.857,59	9.608.090,12	9.940.023,17	9.637.322,30
FPV di parte corrente	278.475,45	264.333,27	382.938,13	278.550,30	325.567,71
TITOLO 4, SOLO RIMBORSO QUOTA CAP. MUTUI	889.952,36	822.327,84	922.306,51	1.585.043,01	658.016,03
Fondo anticipazioni di liquidità (G)					7.682.006,33
TOTALE SPESE: E+ TIT. 1 + FPV + RIMBORSO MUTUI (NO D.L. 35-2013) (F)	11.456.383,64	11.528.971,40	11.637.685,70	12.105.639,83	11.183.546,47
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE CORRENTI (G)	**26.024,24**	**0,00**	**20.761,19**	**179.754,75**	**7.926.005,85**
ENTRATE CORRENTI DESTINATE A SPESE DI INVESTIMENTO (-) (H)	59.267,00	104.373,00	59.289,37	359.365,37	59.373,00
Spese Titolo 2.04-Altri trasferimenti in conto capitale (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DI PARTE CORRENTE (X) =(D-F+G-H)	**-322.189,02**	**642.326,36**	**2.108.348,21**	**1.916.426,00**	**2.159.936,93**
Equilibrio di parte capitale					
ANNUALITA'	2016	2017	2018	2019	2020
FPV di parte capitale	194.246,22	240.289,92	132.714,78	187.346,41	6.270.298,52
TITOLO 4 ENTRATE IN C/CAPITALE	1.005.462,89	637.588,53	774.179,69	7.242.973,16	3.090.069,81
TITOLO 5 Altre Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 ENTRATE DA ACCENSIONE MUTUO (NO anticipazioni e D.L. 35-2013)	16.643,03	48.172,29	18.417,95	1.365.384,07	0,00
ENTRATE DI PARTE CAPITALE DESTINATE ALLE SPESE CORRENTI (-)	739.471,06	135.414,85	194.880,58	110.397,74	141.168,05
ENTRATE DI PARTE CORRENTE DESTINATE AD INVESTIMENTI	59.267,00	104.373,00	59.289,37	359.365,37	59.373,00
Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE DESTINATE A SPESE DI PARTE CAPITALE	**537.703,08**	**895.008,89**	**789.721,21**	**9.044.671,27**	**9.278.573,28**
SPESE TITOLO II - PARTE CAPITALE	251.334,14	719.363,66	234.213,52	2.248.627,95	1.520.800,72
Impegni confluiti nel FPV	240.289.92	132.714,78	187.346,41	6.270.298,52	7.689.319,83
DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE	46.079,02	42.930,45	368.161,28	525.744,80	68.452,73
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE INVESTIMENTO	**79.364,76**	**163.354,61**	**48.926,24**	**117.129,90**	**15.100,00**
Spese Titolo 2.04-Altri trasferimenti in conto capitale (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DI PARTE CAPITALE (Y)	**125.043,78**	**206.285,06**	**417.087,52**	**642.874,70**	**83.552,73**
SALDO DI COMPETENZA (Z) X+Y	**-197.145,24**	**848.611,42**	**2.525.435,73**	**2.559.300,70**	**2.243.489,66**

Il prospetto degli equilibri 2016-2019 espone quote di disavanzo da ripianare di entità diverse nei vari esercizi, ad evidenziare il recupero solo parziale dello stesso secondo gli obiettivi programmati nell'ambito delle previsioni di bilancio; è stato rilevato, inoltre, ancora nel 2019 e nel 2020, lo sforamento del parametro di deficitarietà sulla sostenibilità del disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio maggiore dell'1,20%.

Con la deliberazione G.C. n. 73 del 26 maggio 2015, adottata in occasione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, l'ente ha registrato un maggiore disavanzo di euro 8.347.229,02, con quote annuali di euro 279.140,97, da ripianare in trenta esercizi, dal 2015 al 2024.

Tenuto conto dei disavanzi pregressi, l'ente ha contestualmente disposto il ripiano nell'anno 2015 dell'ultima quota del disavanzo riveniente dal 2012 (euro 128.515,27) e il ripiano in tre annualità, ai sensi dell'art. 188 TUEL, ciascuna di euro 236.408,71, del disavanzo 2014, rideterminato in complessivi euro 709.226,14.

Nella deliberazione C.C. n. 27 del 26 maggio 2016, di approvazione del rendiconto 2015, viene rilevato che "*L'attuale consiliatura termina nel 2016, pertanto il ripiano del disavanzo anno 2014 di € 709.226,14 deve essere ripianato per € 236.408,71 nel 2015 ed € 472.817,43 nel 2016*": conseguentemente, l'importo del disavanzo da recuperare a carico del bilancio 2015 era di complessivi euro 644.064,95 (128.515,27+236.408,71+279.140,97).

L'esercizio 2015 prevedeva, quindi, a carico del bilancio 2015 un disavanzo da recuperare per euro 644.064,95: tuttavia, a fine esercizio, il miglioramento del disavanzo di amministrazione dal 1° gennaio 2015 (euro -9.211.970,43) al 31 dicembre 2015 (euro -8.793.955,57) è stato inferiore e pari a euro 418.014,86.

Nell'esercizio 2016 l'importo stanziato in bilancio come disavanzo da recuperare era di euro 978.008,49, dato dalla somma di euro 226.050,09 (quota parte del disavanzo da riaccertamento straordinario non recuperata nel 2015), euro 279.140,97 (seconda quota annuale del disavanzo da riaccertamento straordinario a carico dell'esercizio 2016) e ulteriori euro 472.817,43 (ultima quota di recupero del disavanzo 2014); anche in questo caso il miglioramento del risultato di amministrazione al 31/12/2016 (euro -8.149.258,81) rispetto al disavanzo al 31/12/2015 (euro -8.793.955,57) è stato inferiore e pari ad euro 644.696,76, con conseguente iscrizione della restante quota di euro

333.311,73 a carico dell'esercizio 2017 in aggiunta alla terza rata del recupero annuale del disavanzo di riaccertamento straordinario.

Il trascinamento in avanti di quote di disavanzo non ripianate si è protratto fino al 31/12/2019 con una quota di disavanzo rimasta da recuperare di euro 39.499,94.

Da ultimo, alla luce anche degli elementi forniti nel corso dell'istruttoria, la parte disponibile del risultato di amministrazione ammonta a euro -9.010.427,64 con un disavanzo così composto:

- euro - 6.697.564,34 quale quota rimanente di disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, da ripianare entro il 2044;
- euro - 2.312.863,30 quale quota di disavanzo da cambio metodo di calcolo Fcde *ex* art. 39 *quater* d.l. n. 162/2019, da ripianare entro il 2035.

Il risultato di amministrazione al 31/12/2020 (euro -9.010.427,64) espone un miglioramento di euro 320.459,67 rispetto a quello al 31/12/2019 (euro - 9.330.887,31) tale da assicurare il ripiano della quota annuale di disavanzo da riaccertamento straordinario e di quella di euro 39.499,94 non recuperata nel 2019.

e) Nel quinquennio 2015-2019 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio *ex* art. 194, comma 1, lett. a) e lett. e) del TUEL come da tabella sottoriportata:

Esercizi	2015	2016	2017	2018	2019
Art. 194 TUEL:					
lett. a) sentenze esecutive	45.685,83	28.434,96	16.079,30	11.693,82	936.899,66
lett. b) copertura disavanzi					
lett. c) ricapitalizzazioni					
lett. d) procedure espropriative/occupazione d'urgenza					
lett. e) acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa	15.092,00	46.278,43	57.507,52		88.265,00
TOTALE	**60.777,83**	**74.713,39**	**75.586,82**	**11.693,82**	**1.025.164,60**

Particolarmente rilevante il dato del 2019 in cui l'ente ha dovuto fronteggiare oneri da una sentenza esecutiva di condanna per l'importo di euro 920.000, tale da comportare

lo sforamento del relativo parametro di deficitarietà sui debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati maggiori dell'1%.

Solo a partire dal rendiconto 2017 l'ente si è dotato di un fondo contenzioso il cui ammontare è stato incrementato, da ultimo, dall'importo di euro 702.833,40 del rendiconto 2019 a quello di 978.729,16 del consuntivo 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, ha previsto l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto del medesimo, formulate sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla Corte stessa. Si tratta di una peculiare forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto degli equilibri di bilancio. Tale controllo (Corte cost., sent. n. 60/2013) configura un sindacato generale e obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione, volto a tutelare, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti e il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea, collocandosi nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli artt. 28, 81, 97 e 119 della Costituzione.

L'art. 148-*bis* del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha rafforzato tali controlli. Nel caso di accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, è previsto, infatti, l'obbligo, per gli enti, di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza. Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel caso di operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata l'insostenibilità finanziaria.

Qualora non si ravvisino difetti di copertura (art. 148-*bis*, comma 3, Tuel) o irregolarità "*suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti*" (art. 148-*bis*, comma 1, Tuel), la Sezione può non emettere una pronuncia di accertamento nell'ambito del procedimento in unico grado previsto dal combinato disposto dell'art. 20 della l. n. 243/2012 e dell'art. 11 del d.lgs. n. 174/2016, ma rendere una relazione di natura collaborativa, ai sensi dell'art. 7, comma 7, della l. 5 giugno 2003, n. 131, segnalando irregolarità contabili che non appaiono con certezza esporre a pericolo gli equilibri di bilancio; di ciò l'ente è tenuto a tenere conto per evitare l'insorgenza di deficitarietà o di squilibrio atti a pregiudicare la sana gestione finanziaria.

La Sezione, preso atto degli elementi emersi, formula le seguenti considerazioni sulla situazione finanziaria dell'ente, con riserva di successive pronunce in occasione dell'esame dei prossimi questionari. Peraltro, il controllo condotto, per gli aspetti trattati e la metodologia adottata, non esaurisce i profili di irregolarità che possono essere presenti, né comporta una valutazione positiva su aspetti non riscontrati.

Si fa riserva, in ogni caso, nell'ambito delle verifiche di competenza della Sezione, di ulteriore approfondimento sulla gestione finanziaria e contabile, da parte dell'ente, dei fondi connessi all'emergenza sanitaria Covid 19 nonché sui rapporti finanziari con società e organismi partecipati.

1. Situazione di cassa, gestione dei residui, riscossione delle entrate

L'istruttoria svolta ha fatto emergere una cronica carenza di liquidità da parte del Comune, comprovata, oltre che dal sistematico utilizzo di anticipazioni di tesoreria ed entrate vincolate *ex* artt. 195 e 222 TUEL, dal ricorso, anche nel 2019, alle anticipazioni di cui al d.l. n. 35/2013 e successive norme di rifinanziamento da Cassa depositi e prestiti.

Al riguardo si esprime la necessità che l'ente mantenga in un quadro fisiologico il ricorso alle anticipazioni di cassa che, come noto, danno luogo ad una forma di finanziamento che, anche laddove rispettosa dei limiti normativamente previsti, deve necessariamente costituire un'operazione eccezionale, consentita per superare momentanee deficienze di liquidità, e non rientrare nell'ambito dell'ordinaria attività gestionale.

In tale contesto appare fondamentale che l'ente prosegua nelle azioni intraprese al fine del miglioramento nella riscossione delle entrate proprie, in particolare nella gestione dei residui attivi.

Al riguardo la Sezione, pur consapevole delle conseguenze connesse all'emergenza da Covid 19, segnala l'importanza di migliorare il grado di riscossione delle entrate correnti, insufficiente anche negli esercizi *ante* 2020, richiamando a prestare particolare attenzione all'attività di accertamento e riscossione dei tributi, con la raccomandazione di porre in essere, prima dell'attivazione della riscossione coattiva, tutte le pratiche necessarie all'individuazione dei debitori e al recupero di quanto dovuto, dando luogo, nell'immediato, a tutte le attività di vigilanza e di monitoraggio a tutela delle proprie ragioni creditorie.

Appare, pertanto, necessario che il Comune prosegua nell'implementazione delle misure intraprese al fine dell'effettivo incameramento delle entrate da recupero dell'evasione tributaria, attraverso una costante verifica dell'efficienza delle modalità organizzative prescelte per la riscossione delle entrate proprie, con particolare riguardo a quelle in conto residui.

Al fine di assicurare il recupero si raccomanda, altresì, di non attendere il momento immediatamente precedente il decorso della prescrizione o della decadenza, ponendo in essere con tempestività le necessarie misure sollecitatorie.

Il Collegio richiede, inoltre, di procedere, in sede di riaccertamento ordinario, a uno scrupoloso monitoraggio e ricognizione dei residui in conformità ai canoni di prudenza e veridicità e, tramite una puntuale aderenza ai principi contabili di cui al punto 9 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ad approfondire le ragioni di effettiva conservabilità, nel conto del bilancio, dei crediti maggiormente risalenti e dei relativi titoli giuridici a fondamento.

In proposito si richiama, altresì, l'esigenza di proseguire nell'implementazione di soluzioni, anche di ordine organizzativo, per l'integrale osservanza delle regole sulla tempestività dei pagamenti, rammentando che la l. n. 145/2018 è intervenuta con un sistema di premi e sanzioni per le amministrazioni, subordinati al rispetto delle regole in tema di tempestività dei pagamenti e alla capacità di abbattere la misura del debito commerciale pregresso (art. 1, commi 849-856; 859-867; 1015-1017, più volte modificati,

da ultimo con d.l. n. 183/2020, conv. dalla l. n. 21/2021, e d.l. n. 152/2021, conv. dalla l. n. 233/2021), con particolare riguardo agli obblighi, operativi dal 2021, di accantonamento a fondo garanzia debiti commerciali, da considerare in sede di redazione del bilancio di previsione 2022-2024 e del rendiconto 2021.

Infine, la Sezione, anche ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio per carenza di risorse atte a finanziare le spese cui le entrate vincolate erano destinate, raccomanda l'utilizzo delle entrate vincolate in conformità ai dettami dell'art. 195 TUEL, con corretta registrazione nei capitoli di entrata e di spesa relativi all'utilizzo e reintegro delle entrate a destinazione vincolata, *ex* art. 195, comma 2, TUEL e secondo le previsioni del paragrafo 10.6 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011) e pronta ricostituzione dei vincoli pretermessi nei precedenti esercizi.

2. Risultato di amministrazione e recupero del disavanzo

L'istruttoria svolta ha evidenziato come il bilancio dell'ente sia gravato da un significativo disavanzo pregresso a fronte del quale l'effettivo rispetto degli obiettivi di recupero annuale presuppone una corretta quantificazione del risultato di amministrazione e, in particolar modo, dei fondi prudenziali.

Al riguardo, in tema di fondo crediti dubbia esigibilità, il ricorso al c.d. metodo di calcolo semplificato era giustificato, nel periodo 2015-2018, solo "*tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019*", dovendosi, invece, registrare, nel caso del Comune di Rocca di Papa, una costante crescita dei residui attivi dal 2016 al 2019; ciò a dispetto di quanto evidenziato nella relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali-esercizi 2018 e 2019, approvata dalla Sezione delle autonomie di questa Corte con deliberazione n. 7/SEZAUT/2020/FRG, circa il corretto utilizzo del ridetto metodo semplificato, laddove si sottolinea espressamente la necessità, ai suddetti fini, che fosse "*soddisfatta quella sostanziale stabilizzazione dei residui attivi su cui si incentra il funzionamento del metodo semplificato di determinazione del FCDE come previsto al punto 3.3 del principio contabile di cui all'allegato A/2 e di conseguenza la corretta interazione tra lo stanziamento di previsione e l'accantonamento nel risultato di amministrazione*".

Solo a partire dal 2019 il Fcde risulta significativamente rafforzato sebbene la somma accantonata a rendiconto 2020 non appaia ancora del tutto allineata alla mole dei residui attivi mantenuti in bilancio.

In proposito si rende necessario richiamare l'Amministrazione ad attenersi scrupolosamente all'applicazione dei principi contabili nella quantificazione del Fcde tanto come stanziamento nel bilancio di previsione, quanto come accantonamento in sede di rendiconto, con particolare riguardo alla necessaria, compiuta svalutazione delle risorse afferenti ai titoli 1 e 3 delle entrate, tenendo conto di quanto stabilisce lo stesso principio contabile di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 per cui "*fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione*".

Come recentemente osservato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. deliberazione Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 6/2022/PRSE) il principio applicato della contabilità finanziaria 4/2 impone al Comune di "*individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere a un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli*"; comunque "*la scelta deve essere conforme ai postulati generali previsti dal Dlgs 118/2011, tra i quali quelli della prudenza e della veridicità, funzionali al principio dell'equilibrio…in funzione della scelta di non considerare di dubbia e difficile esazione determinate entrate, il principio contabile richiede una "adeguata illustrazione" nella nota integrativa del bilancio di previsione. Tale onere non può considerarsi pienamente assolto qualora di tali entrate non venga data una specifica indicazione e, soprattutto, non vengano illustrate le ragioni per cui per le stesse non sussisterebbe un rischio di riscossione…. In difetto di tale oculata valutazione vi è il pericolo che non venga correttamente stimato il rischio connesso alla riscossione di queste entrate, con conseguente pregiudizio per gli equilibri di bilancio derivante dall'assunzione di impegni di spesa che non troverebbero un'adeguata copertura*".

Sotto altro profilo, si raccomanda di monitorare la corretta contabilizzazione del fondo anticipazioni liquidità secondo quanto previsto dalla legislazione, segnalando, da ultimo, le regole introdotte dall'art. 52 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (conv. dalla l. 23 luglio 2021, n. 106) a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021.

Più in generale, si richiama a un puntuale calcolo delle quote accantonate, vincolate e destinate nel risultato di amministrazione che risulta dirimente per determinare in modo attendibile il risultato sostanziale della gestione.

Con riguardo al piano di recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, si rammenta che il parametro di riferimento per la verifica del recupero della quota annuale ai fini del rispetto dell'art. 4, comma 2, del d.m. 2 aprile 2015 non può che essere il risultato di amministrazione (lett. E) - ovverossia il risultato c.d. sostanziale al netto delle quote accantonate, vincolate e destinate - e non il risultato c.d. formale indicato alla lett. (a) al 31 dicembre dell'esercizio precedente (cfr. deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 316/2018/PRSP).

La verifica del corretto andamento del recupero delle quote di ripiano del disavanzo va effettuata in una logica annuale, con doverosa osservazione delle relative previsioni normative: difatti, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del d.m. 2 aprile 2015 *"…Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso dell'esercizio, o il maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per tale esercizio, in attuazione dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*.

Ciò posto, si chiede all'organo di revisione di monitorare l'andamento del piano di recupero del disavanzo di gestione del Comune, nelle sue diverse quote annuali sopra richiamate, anche con riguardo all'effettiva realizzazione delle relative fonti di copertura.

Al riguardo si raccomanda anche di proseguire nell'implementazione di misure di contenimento della spesa corrente, valutando, altresì, la percorribilità degli strumenti di gestione attiva del debito consentiti dalla normativa vigente, secondo quanto, peraltro, già intrapreso, a partire dal 2017, con le riferite operazione di rinegoziazione dei mutui con Cassa depositi e prestiti.

Alla luce delle numerose incongruenze riscontrate, il Collegio richiama, infine, il Comune e l'organo di revisione alla scrupolosa verifica di perfetta corrispondenza tra i dati contenuti nei documenti contabili ufficiali, quelli trasmessi in Bdap e quelli

riportati nei questionari trasmessi alla Sezione, provvedendo alle necessarie rettifiche in caso di discordanze.

3. Debiti fuori bilancio e fondo contenzioso

Sul punto il Collegio, ai fini di una rigorosa determinazione del fondo contenzioso, richiama le previsioni di cui al punto 5.2., lett. h), dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 sulla doverosità del fondo rischi per far fronte a oneri derivanti da sentenza quando, a seguito di contenzioso, il Comune abbia una "*significativa probabilità di soccombere*" e quando, a seguito di sentenza non definitiva e non esecutiva, il Comune sia condannato al "*pagamento di spese*" e gli orientamenti già espressi in argomento (*ex multis*, delib. n. 80/2020/PRSE) ai fini della valutazione delle passività potenziali.

Si segnala, pertanto, la necessità di procedere a congrui accantonamenti a copertura dei rischi dell'intero contenzioso pendente, in conformità ai principi contabili, per evitare la formazione di oneri aggiuntivi per spese legali e interessi e ponderando, in via prudenziale, i rischi e le incertezze connessi agli andamenti operativi della gestione.

Si richiama, altresì, l'ente ad un'attenta programmazione e gestione della spesa che impedisca l'emergere di debiti fuori bilancio cui dare riconoscimento in corso d'esercizio, monitorandone costantemente l'incidenza sui propri equilibri di bilancio.

Sotto altro profilo, avuto riguardo ai ritardi rilevati nell'approvazione dei consuntivi per il periodo esaminato, si sollecita l'Amministrazione alla scrupolosa osservanza della tempistica di legge nell'approvazione del rendiconto di gestione, richiamando, tra l'altro, l'attuale disposto dell'art. 227, comma 2 *bis*, del TUEL che estende alla ritardata approvazione del rendiconto la stessa procedura di cui al comma 2, dell'art.141 TUEL prevista per il ritardo nell'approvazione del bilancio di previsione.

Alla luce delle carenze riscontrate per esercizi pregressi, si chiede, infine, di assicurare, anche in caso di ricognizione negativa, la redazione, trasmissione e pubblicazione a norma di legge dei prospetti relativi alle spese di rappresentanza di cui all'art. 16, comma 26, del d.l. n. 138/2011 (conv. nella l. n. 148/2011).

In virtù delle considerazioni sopra riportate, si ritiene che la situazione finanziaria del Comune di Rocca di Papa riveli alcuni profili di criticità che, se non tempestivamente rimossi, potrebbero incidere negativamente sul mantenimento degli equilibri di

bilancio nei successivi esercizi finanziari e che meritano di essere segnalati per l'adozione delle misure correttive.

Per tutto quanto precede, è necessario acquisire, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto 2021, una relazione, asseverata dall'organo di revisione, in ordine all'evoluzione delle criticità accertate nell'ambito della presente deliberazione e alle misure correttive attivate, con particolare riguardo alla situazione di cassa, alla gestione dei residui, all'andamento delle riscossioni, alla composizione del risultato di amministrazione 2021 e al ripiano del disavanzo pregresso.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio,

ACCERTA

la presenza, nei termini evidenziati in parte motiva, di profili di criticità, con riferimento ai seguenti aspetti concernenti la sana gestione finanziaria:

- situazione di cassa, gestione dei residui, riscossione delle entrate;
- risultato di amministrazione e recupero del disavanzo;
- debiti fuori bilancio e fondo contenzioso.

RICHIEDE

a) all'Amministrazione di adottare le misure idonee a rimuovere le criticità e, in particolare, di provvedere:
   - al costante monitoraggio della mole di residui attivi e passivi, adottando ogni misura utile a migliorare l'efficienza della riscossione delle entrate e ad assicurare l'integrale rispetto della normativa sulla tempestività dei pagamenti commerciali;
   - a verificare, in sede di approvazione del rendiconto, la corretta quantificazione, in conformità ai principi contabili, del fondo crediti di dubbia esigibilità, del fondo rischi contenzioso e passività potenziali e, in generale, delle altre quote da accantonare, vincolare e destinare a investimenti nel rendiconto di gestione;
   - al recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui all'1/1/2015 e di quello emerso in sede di approvazione del rendiconto 2019 in conformità, rispettivamente, alle previsioni di cui al d.m. 2 aprile 2015 e all'art. 39-*quater* del d.l. n. 162/2019;
   - all'invio alla Sezione, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto 2021, di una relazione, asseverata dall'organo di revisione, in ordine all'evoluzione delle

criticità accertate e alle misure correttive attivate nei termini descritti in parte motiva;

- alla tempestiva adozione delle ulteriori misure correttive segnalate in parte motiva;

b) all'organo di revisione di verificare il corretto adempimento delle misure sopra indicate;

DISPONE

- che copia della deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, all'organo di revisione dell'ente;
- che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella camera di consiglio del 24 maggio 2022.

IL MAGISTRATO ESTENSORE
Ottavio CALEO

OTTAVIO CALEO
CORTE DEI CONTI
03.06.2022 08:06:21 CEST

IL PRESIDENTE
Roberto BENEDETTI

BENEDETTI ROBERTO
Corte Dei Conti
03.06.2022 08:59:23 GMT+01:00

Depositata in Segreteria il 3 giugno 2022

Il funzionario preposto al Servizio di supporto
Aurelio CRISTALLO

AURELIO CRISTALLO
CORTE DEI CONTI
03.06.2022 11:31:31 GMT+01:00